

001075

ALL. A'

E.I.

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001009del 18 SET. 2020

OGGETTO: Presa d'atto del D.Lgs 101/2020 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) –determinazioni-

<p align="center">U.O.C. PROPONENTE</p> <p align="center">Direzione Amministrativa</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>1</u> del <u>18.09.2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p align="center">Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Paola Vitale)</p> <p align="center"><u>Paola Vitale</u></p> <p align="center">Il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Paolo Tronca</p> <p align="center"><u>Francesco Paolo Tronca</u></p>	<p align="center">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</p> <p align="center">VERIFICA CONTABILE - BILANCIO</p> <p align="center">Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020</p> <p>(euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p align="center">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Scheda BUDGET allegata</p> <p align="center">datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p align="right">Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	--

L'anno duemilaventi il giorno 18.09.2020 del mese di Settembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito dal Giuseppe P. J. Cole, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

Il Direttore Amministrativo

Visto il D.Lgs n. 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)" che abroga e sostituisce il Decreto legislativo n. 230/1995 regolamentando in modo complessivo ed organico – tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizione professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, che la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Vista la deliberazione n. 774 del 14.07.2020 con la quale si è prorogato l'incarico degli esperti qualificati ai sensi del D.Lgs 230/95;

Vista la deliberazione n. 326 del 06.10.2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Medico Autorizzato, a seguito di selezione pubblica ai sensi del D. Lgs n. 230/95 ;

Ravvisata la necessità, *ex-abrupto*, di confermare per un periodo di anni uno, rinnovabile, l'incarico di:

- Esperto Qualificato di II° al dott. Vittorio Caputo - Esperto Qualificato di III° al Dott. Boris Federico Abbate - Dott.ssa Iacoviello Giuseppina, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs n. 101/2020
- Medico Autorizzato al dott. Alfonso Rabiolo, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n. 101/2020;

Riservarsi di procedere con successivo atto, alla riorganizzazione inerente la sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati in fascia B, la cui sorveglianza sanitaria fisica al momento e per ulteriori 24 mesi continua ad essere assicurata dal Medico Competente ed alla quantificazione della spesa complessiva necessaria ad onorare il presente provvedimento;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per adeguare i conferimenti in questione alla normativa vigente;

Dare atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte

1. **Prendere Atto** del D.Lgs n. 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)".
2. **Confermare** per un periodo di anni uno, rinnovabile, l'incarico di:
 - Esperto Qualificato di II° al dott. Vittorio Caputo - Esperto Qualificato di III° al Dott. Boris

AU.A.

- Federico Abbate - Dott.ssa Iacoviello Giuseppina, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs n. 101/2020
- Medico Autorizzato al dott. Alfonso Rabiolo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 101/2020;
3. **Riservarsi** di procedere con successivo atto, alla riorganizzazione inerente la sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati in fascia B, la cui sorveglianza sanitaria fisica al momento e per ulteriori 24 mesi continua ad essere assicurata dal Medico Competente, ed alla quantificazione della spesa complessiva necessaria ad onorare il presente provvedimento;
 4. **Notificare** copia del presente provvedimento agli Esperti Qualificati dott.ri Vittorio Caputo, Boris Federico Abbate, Giuseppina Iacoviello e al Medico Autorizzato dott. Alfonso Rabiolo per la rispettiva accettazione.
 5. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Paolo Tronca

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Salvatore Requerez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

Paola Vitelli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 20 SET. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

=====

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. n.5/2009 art. 16 comma 1



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

=====

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

-

-

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0012995
Data Prot. : 18-09-2020 15:28:50
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I

ALL. "B"



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



Direzione Generale
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo
Tel 091 6662204
Fax 091 6662231
mail: direzione.generale@arnascivico.it

Al Dott. Alfonso Rabbio
Medico Autorizzato
SEDE

Oggetto: Decreto legislativo 101 del 31.07.2020 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (nota prot.34 MA/10.09.2020).

Si trasmette la deliberazione n.1009 del 18.09.2020 con la quale, tra l'altro, si conferma l'incarico di Medico Autorizzato alla S.V. per un anno, rinnovabile, ai sensi del D.Lgs 101/2020.

In merito alla liquidazione dei compensi richiesti con la nota in oggetto, questa Direzione si determinerà alla conclusione del contenzioso in atto.

Restando in attesa di ricevere tempestivamente e senza indugio la dichiarazione di accettazione, prevista dalla normativa vigente si porgono distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Paolo Tronca

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Colletti



A.U.C.



**AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI "**

**Sorveglianza Medica della Radioprotezione
Dott. Alfonso Rabiolo – Medico Autorizzato**

Palermo 24/9/2020 prot. int. MA n. 35

Al Direttore Generale
SEDE

OGGETTO: Delibera 1009 del 18/9/2020 e relativa lettera di trasmissione

La delibera in oggetto presenta qualche criticità e segue soltanto parzialmente quanto espresso nella nota prot n. 191217170702 inviata il 10/9/2020.

Preliminarmente apprezzo il fatto che ne è stata condivisa l'impostazione giuridica e ringrazio anche per la fiducia accordatami nel volermi rinnovare l'incarico, indice di gradimento della prestazione professionale sinora resa, però non si comprende perché nella stessa non si siano riportate le medesime condizioni economiche previste dalla delibera 326 del 6/10/2017, che adottava le tariffe AIRM 2009, universalmente utilizzate sul territorio nazionale come riferimento economico certo e inequivocabile, giacché prevedono compensi predeterminati legati al numero di lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, anziché rimandare ad un successivo atto da emanare le condizioni economiche previste per l'attuazione del novello D. Lgs 101/2020.

Nella nota inviata, infatti, citavo l'art. 245 di chiusura del predetto decreto – *Clausola di invarianza finanziaria* che testualmente recita:

1. *Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
2. *Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Pertanto, poiché la delibera 1009 ricalca il comma 2, rinominando le medesime figure con il medesimo numero di lavoratori, va previsto l'uguale compenso citato nella delibera 326 (che di fatto aggiorna e sostituisce), ove appunto si adottano le citate tariffe AIRM 2009.

Altra palese inesattezza, contenuta nella lettera di trasmissione della delibera, riguarda la liquidazione dei compensi richiesti cui si rimanda alla conclusione del contenzioso in oggetto, la cui prima udienza è fissata per il 14/4/2021 con intento dilatorio.

E' inoltre evidente la confusione con altre vicende pregresse, su cui peraltro l'autorità giudiziaria si è già espressa in modo definitivo, condannando e rendendo nullo l'atto illecito di un precedente Commissario Straordinario dell'ARNAS, relativo al conferimento di incarico diretto a un MA, non revocando e abbandonando una procedura concorsuale in itinere. Tale irregolarità fu pesantemente sanzionata dall'autorità giudicante che rese nulla sia la nomina che tutti gli atti a cascata effettuati, costringendo il sottoscritto MA, vincitore del compimento della procedura di selezione indetta, a sanare gli atti nulli del MA illegittimamente nominato, peraltro su espressa richiesta della nuova sopraggiunta amministrazione su cui gravò l'onere di applicare la sentenza di condanna. Per questa attività si chiese il pagamento previsto nella delibera di indizione della procedura selettiva e nell'avviso concorsuale, ma anche questa più che legittima richiesta, effettuata in conseguenza di una sentenza per sanare un grave vulnus nella compilazione dei DoSP (Documento Sanitario Personale) di ogni singolo lavoratore, è stata immotivatamente trascurata

anche dalla presente Amministrazione. Dopo aver atteso invano due anni che si chiarissero i dilemmi amministrativi, il sottoscritto MA fu costretto per difendere il proprio diritto, a richiedere il decreto ingiuntivo relativo al pagamento delle prestazioni effettuate in sanatoria con oneri peraltro predeterminati in delibera cui l'ARNAS si è opposta da che l'instaurarsi del contenzioso.

Tale vicenda pregressa nulla ha a che fare con la situazione odierna, infatti, non esiste, per ora, alcun contenzioso sulla delibera 326 del 6/10/2017, la quale, dopo ulteriore bando e selezione pubblica comparativa su base curriculare, attribui al Sottoscritto nuovamente l'incarico di Medico Autorizzato, prevedendo un compenso calcolato sulle tariffe AIRM 2009, corrisposto soltanto inizialmente, perché negli anni successivi 2018-2019-2020, i previsti compensi, sempre oscillanti più o meno tra 16000-18.000 Euro annui, in relazione al numero dei lavoratori visitati di Ctg A, non sono stati più corrisposti senza alcuna plausibile ragione giuridica.

Ora, poiché i lavoratori in Ctg A sono più o meno sempre gli stessi, anche per il novello D. Lgs 101/2020 è ipotizzabile un compenso annuo analogo, secondo le tariffe AIRM 2009 che va espressamente previsto nella delibera 1009 del 18/9/2020.

Non le sarà inoltre sfuggito che, nella nota prot n. 191217170702 inviata il 10/9/2020, facevo espresso riferimento anche all'art. 4 del novello D.Lgs 101/2020 che recita "*Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti*", riprendendo peraltro quanto previsto dal c.4 art.83 L.230/95.

Orbene, il sottoscritto MA non ha mai avuto assegnato alcun collaboratore, sicché:

- 1) ha sinora provveduto direttamente alle convocazioni dei lavoratori e alle riconvocazioni dei lavoratori che non si presentano alle visite (laddove la convocazione dei Lavoratori alle visite periodiche e straordinarie spetta al Datore di Lavoro. Cfr Cassazione sentenza n.11871 del 3/12/88 della III Sezione Penale in cui la Suprema Corte ha stabilito: "*..... i compiti del Responsabile (Datore di Lavoro, n.d.r.) non si esauriscono nella fase preventiva dell'invito agli interessati, ma debbono spingersi oltre e debbono riguardare anche la fase dell'osservanza dell'invito e successivamente la fase della repressione delle condotte colpevolmente inosservanti*")
- 2) non ha infermiere, sicché ha sinora direttamente scritto le richieste, ritirati gli esami, le visite specialistiche, preparato i lavoratori per le visite mediche, etc.
- 3) non ha personale amministrativo e l'attività di Sorveglianza Medica della Radioprotezione è fortemente burocratizzata per i risvolti penali e medico-legali intrinseci con una componente amministrativa di comunicazioni, trascrizioni e compilazioni varie onerosissime.
- 4) non ha commessi, sicché sinora, si è direttamente recato, a volte carico di pesanti documenti, verso il palazzo dell'amministrazione per consegnare i DoSp dei Lavoratori e tutte le altre comunicazioni presso il suo ufficio o presso gli altri uffici con cui è necessari interfacciarsi (ARU, EQ, Archivio, Protocollo, Economato, etc) per ottemperare alle numerose improrogabili scadenze di legge.
- 5) l'ARU non comunica mai se un lavoratore viene assunto, trasferito o se va in quiescenza ovvero cessa dall'attività oppure ancora è in maternità o in aspettativa, sicché sono costretto a leggere tutti gli atti deliberativi riguardanti il personale e di molte cose vengo a conoscenza perché sono all'interno dell'ARNAS ... da radio fonte ovvero per l'interesse rappresentato dal rischio radiologico e dai 15gg di recupero biologico connessi all'idoneità positiva del MA.

6) non ha uno scanner o una fotocopiatrice

Nella delibera 1009 tali problemi non vengono minimamente affrontati

Si renderà conto che non vi sono le minime condizioni né economiche né strutturali per accettare tale compito gravoso, carico di responsabilità, evidentemente ritenuto di scarso rilievo dal Datore di Lavoro, che ha come unica preoccupazione quella di evitare le possibili refluenze penali personali. Conseguenza di tale atteggiamento è che la Sorveglianza Sanitaria per il rischio da RI è ritenuta poco importante dagli uffici amministrativi e anche da buona parte dei Lavoratori stessi, insofferenti a presentarsi puntualmente alle convocazioni, con necessità di più sedute e conseguente incremento dell'impegno temporale per il sottoscritto MA.

Viceversa, le obbligatorie figure dell'Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato sono di fondamentale importanza per l'attuazione delle complesse norme di Radioprotezione che comporta conoscenze mediche, di fisica nucleare, di fisica delle Radiazioni corpuscolate ed elettromagnetiche, di medicina del lavoro, di compatibilità tra le condizioni individuali, lavorative e ambientali, di conoscenza delle tecniche lavorative con uso delle RI, oramai eccessivamente diffuse anche in numerosi reparti extraradiologici. E' necessaria la conoscenza degli ambienti di lavoro, provvedere alla tutela non solo dei Lavoratori ma anche del pubblico e della popolazione alla luce del complesso quadro normativo determinato da Direttive internazionali, Europee, dai relativi risvolti giuridici nel nostro ordinamento sia in ambito civile che penale.

In altri termini sono due consulenti di elevatissima professionalità ultraspecialistica fondamentali per il Datore di Lavoro sul quale verte l'intera responsabilità penale.

Egli dovrebbe avere, pertanto, tutto l'interesse all'instaurazione di un rapporto sereno, senza motivi di insoddisfazione per cui deve prevedere i compensi per il rinnovo dell'incarico ai sensi delle novità legislative e non deve negare i legittimi compensi per le attività rese previsti nelle precedenti delibere di conferimento degli incarichi.

Vorrei altresì specificare che in questa azienda esistono parecchi vulnus del passato, antecedenti al 1997, anno della mia nomina, che sono già sfociati in contenziosi con indennizzi di diverse centinaia di migliaia di Euro e relative condanne penali. Nulla è mai successo durante la mia attività di Sorveglianza Sanitaria per il rischio da RI oramai ultraventennale ma Il vulnus originario preesistente persiste e quindi potrebbero generarsene ancora, a maggior ragione in considerazione dei nuovi limiti imposti dal novello decreto.

Spero di avere fornito gli elementi necessari al superamento di un impasse amministrativo del tutto secondario in rapporto alle gravi implicazioni penali e civili della materia di che trattasi, peraltro confliggenti con atti deliberativi preesistenti, periodicamente rinnovati sin dal lontano 1997 da tutti i numerosi amministratori che si sono succeduti sino ad oggi.

In conclusione, sintanto che l'Amministrazione non voglia affrontare con chiarezza le suddette problematiche, non vi sono le condizioni obiettive per svolgere con serenità un compito così gravoso e carico di responsabilità anche penali, purtuttavia ribadisco la mia disponibilità ad accettare l'incarico conferitomi con la delibera 1009 del 28/9/2020 allorquando sarà integrato con l'atto relativo alle condizioni economiche previste per l'attività di Sorveglianza Medica della Radioprotezione, utilizzando le Tariffe AIRM 2009, sostanzialmente immoificate in rapporto a quanto stabilito nella delibera 386/2017 in coerenza con l'art. 245 del novello D.Lgs. 101/2020.

Vorrei ricordare che in atto sono già scadute le idoneità di numerosi lavoratori di reparti chiave (Emodinamica, Elettrostimolazione, Neuroradiologia, etc) e molte sono prossime alla scadenza nel mese di ottobre p.v., date di scadenza tutte già regolarmente comunicate alla S.V. in uno con il giudizio di idoneità già trasmesso nella prima parte dell'anno. La scadenza dei Giudizi di Idoneità e il mancato rinnovo dello stesso entro la periodicità semestrale comporta la Non Idoneità del Lavoratore che non può più essere esposto al rischio professionale da Radiazioni Ionizzanti, sintanto che la sua Idoneità non venga riaccertata. Il mancato rispetto di tale divieto comporta illecito penale per il Datore di Lavoro, il Preposto, il Dirigente di Struttura ed è pesantemente sanzionata dal novello D.Lgs 101/2020 con salate multe pecunarie e l'arresto. Oltretutto non si può accertare l'idoneità preventiva dei nuovi assunti che non possono essere esposti al rischio da RI, vanificando il vantaggio dell'assunzione stessa con costi finali nettamente superiori, causando di fatto danno erariale

Invito, altresì, nuovamente questa amministrazione ad onorare quanto previsto nella delibera 386/2017 corrispondendo i compensi calcolati secondo le tariffe AIRM 2009 relativi alle prestazioni già rese dal sottoscritto Medico Autorizzato nel 2018, 2019 e 2020.

Distinti Saluti

Il Medico Autorizzato
Dott. Alfonso Rabiolo





A.U. "D"

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Direzione Generale

Al dottor Alfonso Rabiolo
(alfonso.rabiolo@arnascivico.it)

oggetto: delibera 1009 del 18 settembre 2020 e relativa lettera di trasmissione

rif. lettera del 24 settembre 2020, assunta al protocollo n. 13257/2020

Con la presente si reitera la richiesta di accettazione dell'incarico di medico autorizzato, conferito con deliberazione n. 1009/2020, la quale dovrà pervenire con la massima urgenza.

Infatti, come evidenziato anche dalla S. V. nella lettera indicata in riferimento, *"in atto sono già scadute le idoneità di numerosi lavoratori di reparti chiave (Emodinamica, Elettrostimolazione, Neuroradiologia, etc.) e molte sono prossime alla scadenza nel mese di ottobre prossimo venturo, date di scadenza tutte già regolarmente comunicate alla S. V. in uno con il giudizio di idoneità già trasmesso nella prima parte dell'anno"*.

In ordine a quanto precede, Ella vorrà - onde non cagionare una pregiudizievole interruzione di pubblico servizio - riscontrare, senza indugio alcuno, la presente, facendo pervenire formale accettazione, rimandando le pretese economiche alla definizione del contenzioso in atto e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione per medico autorizzato.

Sicuro, questa volta, di una risposta positiva e non condizionata, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
dott. Francesco Paolo Tronca

Il Direttore Generale
dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario
dott. Salvatore Requierez

